SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 1999.

99A2249

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 marzo 1999, n. **77.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 1999, N. 12.

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «militari» *sono sostituite dalle seguenti:* «unità».

All'articolo 2, al comma 4, le parole: «secondo comma,» *sono soppresse.*

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis.* — 1. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 24 giugno 1999.

2. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU *(Multinational Specialized Unit)*, è prorogato fino al 24 giugno 1999.

3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 75.000 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 1 ed in lire 19.300 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-*ter.* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 al personale militare impiegato a bordo di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa in funzione di contrasto dell'immigrazione clandestina, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, nel limite massimo di cinque giorni al mese.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.170 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-*quater.* — 1. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori. alla missione MAPE *(Multinational Advisory Police Element)*, è prorogato fino al 24 giugno 1999.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

3. Nel quadro delle attività di cui al comma l è autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 886 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-*quinquies.* — 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron *(Temporary International Presence in Hebron - TIPH)*, è prorogato fino al 24 giugno 1999.

2. Al personale appartenente al continente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.407 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-*sexies.* — 1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-*septies.* — 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-*bis,* 3-*ter,* 3-*quater,* 3-*quinquies* e 3-*sexies* si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'articolo 3, commi, 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

2. Al personale di cui agli articoli 3-*bis,* 3-*ter,* 3-*quater,* 3-*quinquies* e 3-*sexies* si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai precedenti articoli».

All'articolo 5, al comma 1, le parole: «ampliando le finalità previste dal medesimo articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «intendendosi le missioni di pace connesse alle finalità di cui al medesimo articolo 48».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5618):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro della difesa (SCOGNAMIGLIO PASINI) e dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 29 gennaio 1999.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 29 gennaio 1999, con pareri delle commissioni I, II, III, V e XI.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 3, 4, 9, 17 e 18 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1999 (atto n. 5618/*A* - relatore on. GATTO).

Esaminato in aula il 1° marzo 1999 e approvato il 2 marzo 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3858):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 5 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 marzo 1999.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il 10 e 17 marzo 1999.

Esaminato in aula ed approvato il 23 marzo 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 53. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 15 aprile 1999.

99G0138

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 gennaio 1999.

Istituzione dell'ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; la legge 28 dicembre 1995, n. 549; la legge 18 febbraio 1997, n. 25; il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264; il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265; il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;

Ritenuto che l'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 459 stabilisce che taluni enti dell'area tecnico-industriale siano posti alle dirette dipendenze del segretario generale della Difesa mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali; che il decreto ministeriale 20 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1998, registro n. 1, foglio n. 295, ed in particolare l'art. 1, comma 3, individua gli enti dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa dipendenti dal segretariato generale;

Considerata la necessita di dare attuazione alle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 459/1997, provvedendo all'istituzione del predetto ufficio alle dirette dipendenze del segretario generale, ai fini di un graduale completamento del quadro riorganizzativo dell'area tecnico-industriale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, è l'istituito, alle dirette dipendenze del segretariato generale della Difesa, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale individuati dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 20 gennaio 1998, il quale assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali nella materia.

Art. 2.

L'ufficio è retto da un ufficiale con il grado non inferiore a maggiore generale, o gradi corrispondenti, o da un dirigente generale dei ruoli dei dirigenti del Ministero della difesa.

Art. 3.

Contestualmente alla istituzione dell'ufficio di cui al comma 1 cessano le attribuzioni delle direzioni generali in materia di gestione degli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 20 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1999
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 291

99A2337

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria n. 24/1845/99/68 del 2 febbraio 1999 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico dell'impianto informatico verificatosi il giorno 29 gennaio 1999;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 29 GENNAIO 1999

Regione Calabria: conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A2451

DECRETO 18 marzo 1999.

Comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati e modificazioni ed integrazioni al decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

Visto in particolare l'art. 20, comma 2, lettera *e),* della suddetta legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 2 giugno 1994, che, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 20, comma 2, lettera *e),* della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni all'anagrafe tributaria;

Visti gli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1994 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti medesimi su supporto magnetico e che, ove ciò non risulti possibile, i dati possono essere trasmessi utilizzando l'apposito modello cartaceo conforme a quello allegato al decreto medesimo;

Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attività di acquisizione e di controllo dell'amministrazione finanziaria, i dati richiesti siano trasmessi unicamente mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze;

Considerata la necessità di aggiornare il contenuto e le modalità di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dall'art. 20, comma 2, lettera *e),* della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al fine di agevolare l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1994 richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* Le comunicazioni devono avere per oggetto contratti di importo complessivo non inferiore a L. 20.000.000 pari a 10.329,14 euro, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.»;

b) al comma 2, le parole: «Centro informativo delle entrate, codice P05,» sono soppresse;

c) l'allegato *A* di cui al comma 2, recante la nota di accompagnamento delle comunicazioni, è sostituito dall'allegato *A* al presente decreto;

d) l'allegato *B* di cui al comma 3, recante il contenuto e le caratteristiche tecniche di fornitura dei dati, è sostituito dall'allegato *B* al presente decreto;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le comunicazioni possono anche essere eseguite tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze, con le modalità indicate nell'allegato *B* al presente decreto.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO A

AL MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA
VIA M. CARUCCI, 99 - 00143 ROMA

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA E, LEGGE 413/91

SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE		Codice Fiscale	
Denominazione o Ragione Sociale			
Domicilio Fiscale	Comune		Prov.
	Indirizzo		CAP

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera e), legge 30 Dicembre 1991, n. 413, si trasmettono i dati relativi ai contratti di appalto, somministrazione o trasporto stipulati nell'anno : ☐☐☐☐

La presente comunicazione è costituita da n. (1) .... ☐ NASTRI A CARTUCCIA

.... ☐ DISCHETTI

Data ______________________

Firma (2) ______________________

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	
Data di ricezione	N.

Note:

1 - Indicare il numero di supporti magnetici inviati e barrare la casella relativa ai supporti su cui sono state trasmesse le comunicazioni

2 - La nota di accompagnamento deve essere firmata da un rappresentante la Pubblica Amministrazione o l'Ente Pubblico

ALLEGATO *B*

MODALITA' DI COMUNICAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI

PREVISTI DALL' ARTICOLO 20, COMMA 2, LETTERA E DELLA LEGGE

30 DICEMBRE 1991 N. 413.

I dati possono essere comunicati mediante collegamenti telematici diretti con il Ministero delle Finanze, attraverso file transfer, oppure mediante supporti magnetici.

1 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE FILE TRANSFER

Lo scambio dati con il Ministero delle Finanze prevede un invio di dati ed una successiva ricezione di dati di risposta relativa a un file "esiti" contenente eventuali irregolarità riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione.

2 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE SUPPORTI MAGNETICI

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura puo' essere costituita da piu' supporti contenenti ognuno un unico data set.

La fornitura deve essere trasmessa con nota di accompagno conforme all'allegato A.

3. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;

- numero di tracce = 18;

- numero di caratteri per pollice = 37.871;

- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);

- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";

- la lunghezza di ciascun record logico e' di 370 caratteri;

- la lunghezza del record fisico e' di 32.560 caratteri.

4. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia: una delle seguenti:

  a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;

  b) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;

- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF(valori esadecimali "0D" e "0A");

- lunghezza del record 370 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file del dischetto e': CONTRATT e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto , una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale del mittente;
- denominazione del mittente;

- domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);
- recapito telefonico;
- oggetto : ART. 20 LEGGE 413/91
- anno di stipula dei contratti;
- tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- sistema operativo (VERSIONE E RELEASE) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

6. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 370 caratteri:

- un record di testa (tipo record 0);

- un record identificativo del soggetto obbligato alla comunicazione (tipo record 1);

- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 2);

- un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, il record identificativo del soggetto obbligato alla comunicazione, i record con i dati della comunicazione ed il record di coda.

7. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI

Il file "esiti" viene restituito dal Ministero delle Finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante file transfer e si compone dei seguenti record lunghi 390 caratteri:

- un record di testa contenente i dati che identificano univocamente il file inviato (tipo record 0);

- piu' record contenenti le irregolarità riscontrate; (tipo record 1);
  i record sono presenti solo nel caso in cui sono stati riscontrati errori nel file trasmesso.

- un record di coda contenente il totale dei record di tipo 1 inviati (tipo record 9).

8. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

9. CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	0
2	Tipo fornitura	21	2 - 22	AN	ART.20 LEGGE 413/91
3	Anno di stipula dei contratti	4	23 - 26	NU	
4	Data di produzione del file	8	27 - 34	NU	GGMMAAAA
5	Progressivo file	3	35 - 37	NU	
6	Codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione	11	38 - 48	NU	
7	Filler	322	49 - 370	AN	

RECORD IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	1
2	Codice fiscale del soggetto obbligato alla com.	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione	120	13 - 132	AN	
4	Comune del domicilio fiscale	25	133 - 157	AN	
5	Provincia del domicilio fiscale	2	158 - 159	AN	
6	Indirizzo del domicilio fiscale	35	160 - 194	NU	
7	CAP del domicilio fiscale	5	195 - 199	NU	
8	Filler	171	200 - 370	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	2
2	Codice fiscale del soggetto obbligato	11	2 - 12	NU	
	DATI RELATIVI ALL'AVENTE CAUSA				
3	Codice fiscale	16	13 - 28	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
4	Denominazione	120	29 - 148	AN	Se persona fisica è impostato a spazi
5	Cognome	24	149 - 172	AN	Impostato solo se persona fisica
6	Nome	20	173 - 192	NU	Impostato solo se persona fisica
7	Sesso	1	193 - 193	NU	M o F;Impostato solo se persona fisica
8	Data di nascita	8	194 - 201	AN	Impostato solo se persona fisica
9	Comune o stato estero di nascita	25	202 - 226	AN	Impostato solo se persona fisica
10	Provincia di nascita	2	227 - 228	AN	Impostato solo se persona fisica
11	Comune del domicilio fiscale	25	229 - 253	AN	
12	Provincia del domicilio fiscale	2	254 - 255	AN	
13	Indirizzo del domicilio fiscale	35	256 - 290	AN	
14	CAP del domicilio fiscale	5	291 - 295	NU	
	DATI RELATIVI AL CONTRATTO				
15	Anno di stipula del contratto	4	296 - 299	NU	
16	Tipo contratto	1	300 - 300	AN	A=appalto, B=somministrazione,C=trasporto
17	Data inizio	8	301 - 308	NU	GGMMAAAA
18	Data fine	8	309 - 316	NU	GGMMAAAA
19	Importo totale del contratto	13	317 - 329	NU	In lire o in centesimi di Euro
20	Importo effettivamente corrisposto nell'anno di stipula	13	330 - 342	NU	In lire o in centesimi di Euro
21	Divisa	1	343 - 343	NU	1=Lire 2=Euro
22	Filler	27	344 - 370	NU	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	9
2	Tipo fornitura	21	2 - 22	AN	ART.20 LEGGE 413/91
3	Anno di stipula dei contratti	4	23 - 26	NU	
4	Data di produzione del file	8	27 - 34	NU	GGMMAAAA
5	Progressivo file	3	35 - 37	NU	
6	Records di tipo 2 contenuti nel file	7	38 - 44	NU	
7	Filler	326	45 - 370	AN	

RECORD DI TESTA DEL FILE ESITI

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	0
2	Tipo file	3	2 - 4	AN	ESI
3	Tipo fornitura	21	5 - 25	AN	ART.20 LEGGE 413/91
4	Data di produzione del file (*)	8	26 - 33	NU	GGMMAAAA
5	Progressivo file (*)	3	34 - 36	NU	NN
6	Codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione	11	37 - 47	NU	NN
7	Data di produzione del file esiti	8	48 - 55	NU	GGMMAAAA
8	Filler	335	56 - 390	AN	

* I campi identificano la Il progressivo del file corrisponde al progressivo del file modelli inviato

FILE ESITI
RECORD RELATIVO AL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	1
2	Codice fiscale del soggetto obbligato alla com.	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione	120	13 - 132	AN	
4	Comune del domicilio fiscale	25	133 - 157	AN	
5	Provincia del domicilio fiscale	2	158 - 159	AN	
6	Indirizzo del domicilio fiscale	35	160 - 194	NU	
7	CAP del domicilio fiscale	5	195 - 199	NU	
8	Flag codice fiscale	1	200 - 200	NU	0=ok,1 errato o assente
9	Flag denominazione	1	201 - 201	NU	0=ok,1 errato o assente
10	Flag comune	1	202 - 202	NU	0=ok,1 errato o assente
11	Flag provincia	1	203 - 203	NU	0=ok,1 errato o assente
12	Flag indirizzo	1	204 - 204	NU	0=ok,1 errato o assente
13	Flag CAP	1	205 - 205	NU	0=ok,1 errato o assente
14	Filler	185	206 - 390	AN	

FILE ESITI
RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	2
2	Codice fiscale del soggetto obbligato	11	2 - 12	NU	
	DATI RELATIVI ALL'AVENTE CAUSA				
3	Codice fiscale	16	13 - 28	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
4	Denominazione	120	29 - 148	AN	Se persona fisica è impostato a spazi
5	Cognome	24	149 - 172	AN	Impostato solo se persona fisica
6	Nome	20	173 - 192	NU	Impostato solo se persona fisica
7	Sesso	1	193 - 193	NU	M o F;Impostato solo se persona fisica
8	Data di nascita	8	194 - 201	AN	Impostato solo se persona fisica
9	Comune o stato estero di nascita	25	202 - 226	AN	Impostato solo se persona fisica
10	Provincia di nascita	2	227 - 228	AN	Impostato solo se persona fisica
11	Comune del domicilio fiscale	25	229 - 253	AN	
12	Provincia del domicilio fiscale	2	254 - 255	AN	
13	Indirizzo del domicilio fiscale	35	256 - 290	AN	
14	CAP del domicilio fiscale	5	291 - 295	NU	
	DATI RELATIVI AL CONTRATTO				
15	Anno di stipula del contratto	4	296 - 299	NU	
16	Tipo contratto	1	300 - 300	AN	A=appalto, B=somministrazione,C=trasporto
17	Data inizio	8	301 - 308	NU	GGMMAAAA
18	Data fine	8	309 - 316	NU	GGMMAAAA
19	Importo totale del contratto	13	317 - 329	NU	In lire o in centesimi di Euro
20	Importo effettivamente corrisposto nell' anno di stipula	13	330 - 342	NU	In lire o in centesimi di Euro
21	Divisa	1	343 - 343	NU	1=Lire 2=Euro
22	Flag codice fiscale del soggetto obbligato	1	344 - 344	NU	0=OK, 1= errato
	DATI RELATIVI ALL'AVENTE CAUSA				
23	Flag codice fiscale	1	345 - 345	NU	0=OK, 1= errato
24	Flag denominazione	1	346 - 346	AN	0=OK, 1= errato
25	Flag cognome	1	347 - 347	AN	0=OK, 1= errato
26	Flag nome	1	348 - 348	NU	0=OK, 1= errato
27	Flag sesso	1	349 - 349	NU	0=OK, 1= errato
28	Flag data di nascita	1	350 - 350	AN	0=OK, 1= errato
29	Flag comune o stato estero di nascita	1	351 - 351	AN	0=OK, 1= errato
30	Flag provincia di nascita	1	352 - 352	AN	0=OK, 1= errato
31	Flag comune del domicilio fiscale	1	353 - 353	AN	0=OK, 1= errato
32	Flag provincia del domicilio fiscale	1	354 - 354	AN	0=OK, 1= errato
33	Flag indirizzo del domicilio fiscale	1	355 - 355	AN	0=OK, 1= errato
34	Flag CAP del domicilio fiscale	1	356 - 356	NU	0=OK, 1= errato
	DATI RELATIVI AL CONTRATTO				
35	Flag anno di stipula del contratto	1	357 - 357	NU	0=OK, 1= errato
36	Flag tipo contratto	1	358 - 358	AN	0=OK, 1= errato
37	Flag data inizio	1	359 - 359	NU	0=OK, 1= errato
38	Flag data fine	1	360 - 360	NU	0=OK, 1= errato
39	Flag importo totale del contratto	1	361 - 361	NU	0=OK, 1= errato
40	Flag importo effettivamente corrisposto nell' anno di stipula	1	362 - 362	NU	0=OK, 1= errato
41	Flag divisa	1	363 - 363	NU	0=OK, 1= errato
22	Filler	27	364 - 390	AN	

RECORD DI CODA DEL FILE ESITI

N. [illegible]	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	9
2	Tipo file	3	2 - 4	AN	ESI
3	Tipo fornitura	21	5 - 25	AN	ART.20 LEGGE 413/91
4	Data di produzione del file (*)	8	26 - 33	NU	GGMMAAAA
5	Progressivo file (*)	3	34 - 36	NU	NN
6	Codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione	11	37 - 47	NU	NN
7	Data di produzione del file esiti	8	48 - 55	NU	GGMMAAAA
8	Record di tipo 1 nel file	7	56 - 62	NU	
9	Filler	328	63 - 390	AN	

* I campi identificano la Il progressivo del file corrisponde al progressivo del file modelli inviato

99A2403

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 25 marzo 1999.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 23 dicembre 1998, n. 886;

Vista la nota della prefettura di Messina n. 460/13.2/Gab;

Vista la nota n. 5216 in data 11 settembre 1998 con la quale si chiedeva alla regione siciliana l'emissione del parere di merito;

Visto che l'istanza comunale di Lipari, trasmessa dalla prefettura di Messina con nota n. 460/13.2/Gab, è pervenuta a questo Ministero in data 3 marzo;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso secondo il seguente calendario:

dal 3 aprile al 31 ottobre 1999: divieto per le isole Alicudi, Stromboli e Panarea;

dal 1° luglio al 30 settembre 1999: divieto per le isole Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) Alicudi, Stromboli e Panarea:

veicoli adibiti al trasporto merci per il rifornimento degli esercizi commerciali e di cantieri edili autorizzati ai lavori con regole C.E. comunale, con obbligo di sostare nelle aree portuali;

B) Lipari, Vulcano e Filicudi:

1) autoveicoli ciclomotori e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nelle diverse isole che pur non essendo residenti risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 1998, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco;

2) veicoli adibiti al trasporto di merci;

3) veicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata;

4) caravan e auto-caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti;

5) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà rilasciato dall'assessorato comunale turismo e spettacolo, di volta in volta secondo la necessità;

6) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7) autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

All'assessorato alla viabilità e traffico del comune di Lipari è consentito, per provate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Ciunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000, così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre 1998.

Art. 6.

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo considerato.

Roma, 25 marzo 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 49

99A2450

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 marzo 1999.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 31 marzo 1999 e scadenza 29 settembre 2000, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute:

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione dei strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 24.359 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-18» con decorrenza 31 marzo 1999 e scadenza 29 settembre 2000, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni. che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 29 settembre 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art.11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale né superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 26 marzo 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, al fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettua a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ali articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 500.000 euro né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 31 marzo 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa de Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.3.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2401

DECRETO 23 marzo 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 26 febbraio 1999 e scadenza 26 febbraio 2001, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione dei strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 24.359 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 febbraio e 8 marzo 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 26 febbraio 1999 e scadenza 26 febbraio 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 26 febbraio 1999 e scadenza 26 febbraio 2001, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 febbraio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, entro le ore 13 del giorno 26 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 23 febbraio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 febbraio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2402

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 marzo 1999.

Articolazione della Commissione unica del farmaco in sottocommissioni.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto il regolamento interno della Commissione unica del farmaco approvato nella riunione del 25 giugno 1997;

Visto l'art. 28 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la deliberazione del CIPE 30 gennaio 1997 recante l'individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante l'attuazione della direttiva 93/39/CEE in materia di medicinali;

Atteso che occorre provvedere ad articolare la Commissione unica del farmaco in sottocommissioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, la Commissione unica del farmaco si articola, per le sole attività istruttorie, nelle sottocommissioni permanenti e temporanee di cui ai commi 4 e 5, delle quali fanno parte almeno due componenti della Commissione stessa ed esperti scelti sulla base di specifiche e documentate competenze.

2. Ciascuna sottocommissione, convocata dal direttore del Dipartimento, svolge la propria attività secondo le indicazioni di un coordinatore nominato dalla Commissione stessa.

3. I coordinatori delle sottocommissioni o, in caso di assenza, i membri da questi designati, riferiscono i risultati delle attività istruttorie svolte alla Commissione unica del farmaco ai fini delle relative deliberazioni.

4. Sono istituite sottocommissioni permanenti con compiti istruttori nelle seguenti materie:

a) farmacovigilanza, farmacoutilizzazione e confezioni ottimali;

b) revisione programmata dei medicinali e rinnovi delle autorizzazioni all'immissione in commercio;

c) rimborsabilità secondo la metodologia delle categorie omogenee e gruppo di lavoro delibera CIPE 30 gennaio 1997;

d) sperimentazioni cliniche ed usi speciali di cui alla legge n. 648/1996;

e) sorveglianza dell'attività informativa e di promozione sui farmaci;

f) procedure e normative europee ed extraeuropee;

g) medicinali generici e medicinali omeopatici.

5. Le sottocommissioni temporanee sono istituite sia per la prima autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale con particolare riferimento alla predisposizione della relazione di valutazione sui nuovi medicinali secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, sia per le modifiche delle autorizzazioni stesse.

Art. 2.

1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico della Commissione plenaria sono assicurate da una segreteria tecnica istituita presso il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 3.

1. Con decisione della Commissione, su proposta del presidente, sono stabiliti:

a) i componenti delle sottocommissioni, per ciascuna di esse, ivi inclusi gli esperti;

b) il coordinatore dei lavori di ciascuna sottocommissione.

2. Le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del coordinatore e formulano pareri e relazioni da sottoporre all'esame ed all'approvazione della Commissione.

3. Il coordinatore di ciascuna sottocommissione permanente:

a) riceve dal dirigente dell'ufficio competente l'elenco, in ordine cronologico, delle pratiche giacenti presso l'ufficio; questo elenco viene periodicamente aggiornato;

b) definisce le modalità di lavoro del gruppo e coordina l'attività dei componenti nell'esame di ciascuna documentazione e nell'elaborazione delle proposte di parere nonché delle relazioni;

c) elabora una proposta di programma annuale di attività in relazione alle pratiche da esaminare, tenendo conto delle indicazioni relative alla quantificazione dei carichi funzionali di lavoro;

d) comunica al presidente della Commissione le pratiche la cui istruttoria è conclusa per l'inclusione nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione stessa.

4. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione sono svolte da un funzionario del Dipartimento.

Il presente decreto, che non comporta oneri per l'erario, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1999

Il Ministro: BINDI

99A2404

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 1° marzo 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Costal IT 10 MAN», fabbricata dalla ditta Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la circolare titolo Polizia della navigazione, serie III, n. 90 del 29 marzo 1993;

Vista la risoluzione IMO 689(17), come emendata dalla risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Visti il decreto ministeriale n. 129/1996 del 23 maggio 1996 con il quale veniva dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «10 MAN T/O» dalla quale la zattera «Costal IT 10 MAN» deriva;

Vista l'istanza, in data 10 dicembre 1998, della società Zodiac Italia S.r.l., con sede legale a Novegro di Segrate (Milano), via Pascoli, 8/b, nella sua qualità di rappresentante in Italia della Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia), intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la zattera di salvataggio denominata «Costal IT 10 MAN», ottenuta dalla zattera «10 MAN T/O» sopracitata attraverso le seguenti modifiche:

rimozione della tenda interna;

rimozione del doppio fondo;

dotazioni in accordo alla circolare titolo Polizia della navigazione, serie III, n. 90 del 29 marzo 1993;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-74-TA in data 12 novembre 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «Costal IT 10 MAN» fabbricata dalla ditta Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «Costal IT 10 MAN»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

numero massimo di persone: 10;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della circolare serie III, n. 90 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54(66);

pacco dotazioni previsto: tipo B con le varianti previste dagli articoli 108 e 119 del regolamento di sicurezza concernenti i segnali di soccorso;

lunghezza della barbetta;

altezza massima di posizionamento a bordo: 36 mt;

istruzioni per la messa a mare;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata «Costal IT 10 MAN» dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74(83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata, della sezione 5, parte II della risoluzione IMO A. 689(17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A2278

DECRETO 1° marzo 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Costal IT 8 MAN», fabbricata dalla ditta Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la circolare titolo Polizia della navigazione, serie III, n. 90 del 29 marzo 1993;

Vista la risoluzione IMO 689(17), come emendata dalla risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Visti il decreto ministeriale n. 128/1996 del 23 maggio 1996 con il quale veniva dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «8 MAN T/O» dalla quale la zattera «Costal IT 8 MAN» deriva;

Vista l'istanza, in data 10 dicembre 1998, della società Zodiac Italia S.r.l., con sede legale a Novegro di Segrate (Milano), via Pascoli, 8/b, nella sua qualità di rappresentante in Italia della Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia), intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la zattera di salvataggio denominata «Costal IT 8 MAN», ottenuta dalla zattera «8 MAN T/O» sopracitata attraverso le seguenti modifiche:

rimozione della tenda interna;

rimozione del doppio fondo;

dotazioni in accordo alla circolare titolo Polizia della navigazione, serie III, n. 90 del 29 marzo 1993;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-74-TA in data 12 novembre 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «Costal IT 8 MAN» fabbricata dalla ditta Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «Costal IT 8 MAN»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

numero massimo di persone: 8;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della circolare serie III, n. 90 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689(17) come emendata dalla MSC 54(66);

pacco dotazioni previsto: tipo B con le varianti previste dagli articoli 108 e 119 del regolamento di sicurezza concernenti i segnali di soccorso;

lunghezza della barbetta;

altezza massima di posizionamento a bordo: 36 mt;

istruzioni per la messa a mare;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata «Costal IT 8 MAN» dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74(83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata, della sezione 5, parte II della risoluzione IMO A. 689(17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A2279

DECRETO 1° marzo 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Costal IT 6 MAN», fabbricata dalla ditta Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la circolare titolo Polizia della navigazione, serie III, n. 90 del 29 marzo 1993;

Vista la risoluzione IMO 689(17), come emendata dalla risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Visti il decreto ministeriale n. 127/1996 del 23 maggio 1996 con il quale veniva dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «6 MAN T/O» dalla quale la zattera «Costal IT 6 MAN» deriva;

Vista l'istanza, in data 10 dicembre 1998, della società Zodiac Italia S.r.l., con sede legale a Novegro di Segrate (Milano), via Pascoli, 8/b, nella sua qualità di rappresentante in Italia della Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia), intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la zattera di salvataggio denominata «Costal IT 6 MAN», ottenuta dalla zattera «6 MAN T/O» sopracitata attraverso le seguenti modifiche:

rimozione della tenda interna;

rimozione del doppio fondo;

dotazioni in accordo alla circolare titolo Polizia della navigazione, serie III, n. 90 del 29 marzo 1993;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-74-TA in data 12 novembre 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «Costal IT 6 MAN» fabbricata dalla ditta Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «Costal IT 6 MAN»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

numero massimo di persone: 6;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della circolare serie III, n. 90 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689(17) come emendata dalla MSC 54(66);

pacco dotazioni previsto: tipo B con le varianti previste dagli articoli 108 e 119 del Regolamento di sicurezza concernenti i segnali di soccorso;

lunghezza della barbetta;

altezza massima di posizionamento a bordo: 36 mt;

istruzioni per la messa a mare;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata «Costal IT 6 MAN» dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74(83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata, della sezione 5, parte II della risoluzione IMO A. 689(17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A2280

DECRETO 1° marzo 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» del battello di emergenza veloce denominato «FRB 675», fabbricato dalla ditta Acqua Safety Equipment N.V. con sede ad Antwerp (Belgio) di cui la ditta Adrianaval è rappresentante in Italia, con sede in Trieste.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1, 30, e 47 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamati quale la risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 48(66) e MSC 47(66) del 4 giugno 1996;

Vista la circolare MSC 809 del 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazione, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 3 febbraio 1999, presentata dalla ditta Adrianaval, con sede a Trieste in via Murat n. 8, intesa ad ottenere il riconoscimento di «tipo approvato» per il battello di emergenza veloce denominato «FRB 675»;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na., direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-114-TA in data 20 gennaio 1999, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il battello di emergenza veloce denominato «FRB 675» fabbricato dalla ditta Aqua Safety Equipment N.V., con sede ad Antwerp (Belgio) di cui la ditta Adrianaval sopracitata è rappresentante in Italia.

Il battello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'imbarcazione: «FRB 675»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del battello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il predetto battello è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A2281

DECRETO 1° marzo 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 25 DL», fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 38 e 39 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 48(66) e MSC 47(66) del 4 giugno 1996;

Visti il decreto ministeriale n. 120/1996 del 20 maggio 1996 ed il decreto ministeriale n. 45/1997 del 16 luglio 1997 con i quali veniva già dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 25 DL»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 5 gennaio 1999, della società Eurovilnil S.p.a., con sede legale a Grosseto, via Genova, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 25 DL» fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, alla quale sono state apportate le seguenti modifiche:

sostituzione della testina e valvola di azionamento Thanner DK 88 con la nuova testina e valvola tipo DK 94;

sostituzione delle valvole di non ritorno con le valvole tipo Thanner MK3;

sostituzione delle valvole di sovrapressione tipo A3 con le valvole tipo OT 65 della Thanner;

sostituzione dei tubi di gonfiamento con il tipo BS 1250210 della Thanner;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-77-TA in data 23 dicembre 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 25 DL» fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, alla quale sono state apportate le modifiche sopracitate.

La zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «Surviva 25 DL»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 25 persone;

lunghezza della barbetta;

altezza massima d'installazione: 36 m;

pacco dotazioni previsto: tipo A;

numero e data del decreto d'approvazione;

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «Surviva 25 DL»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 25 persone;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A2282

DECRETO 1° marzo 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 25», fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 38 e 39 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 48(66) e MSC 47(66) del 4 giugno 1996;

Visti il decreto ministeriale n. 118/1996 del 20 maggio 1996 ed il decreto ministeriale n. 45/1997 del 16 luglio 1997 con i quali veniva già dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 25»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 5 gennaio 1999, della società Eurovilnil S.p.a., con sede legale a Grosseto, via Genova, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 25» fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, alla quale sono state apportate le seguenti modifiche:

sostituzione della testina e valvola di azionamento Thanner DK 88 con la nuova testina e valvola tipo DK 94;

sostituzione delle valvole di non ritorno con le valvole tipo Thanner MK3;

sostituzione delle valvole di sovrapressione tipo A3 con le valvole tipo OT 65 della Thanner;

sostituzione dei tubi di gonfiamento con il tipo BS 1250210 della Thanner;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-77-TA in data 23 dicembre 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata

«Surviva 25» fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, alla quale sono state apportate le modifiche sopracitate.

La zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «Surviva 25»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 25 persone;

lunghezza della barbetta;

altezza massima d'installazione: 36 m;

pacco dotazioni previsto: tipo A;

numero e data del decreto d'approvazione;

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «Surviva 25»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 25 persone;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A2283

DECRETO 23 marzo 1999.

Recepimento della rettifica alla direttiva 97/19/CE della Commissione del 18 aprile 1997, relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il proprio decreto dell'8 agosto 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 1997, n. 223, con il quale si è recepita nell'ordinamento interno la direttiva 97/19/CE della Commissione del 18 aprile 1997, relativa ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/221/CEE;

Vista la rettifica alla direttiva 97/19/CE della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L del 6 ottobre 1998, n. 269;

Decreta:

Articolo unico

1. Alla pag. 48, Allegato II, punto 5.4.5, paragrafo 2, del decreto dell'8 agosto 1997:

anziché: «... supera 40 cm ...», leggasi: «... non supera 40 cm ...».

Roma, 23 marzo 1999

Il Ministro: TREU

99A2344

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Le Cornici a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 ottobre 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della «Società cooperativa edilizia Le Cornici a r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Le Cornici a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 27 dicembre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Domenico Gallelli di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 30 gennaio 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Sandro Forlingieri, con studio in Roma, via degli Aceri n. 61, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2338

DECRETO 3 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «My World - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 gennaio 1995, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «My World - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «My World - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 5 ottobre 1983 con atto a rogito del notaio dott. proc. Mario Enzo Romano di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 14 ottobre 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

La dott.ssa Maria Paola Petrina, con studio in Roma, via Cornelio Magni, n. 39, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2339

DECRETO 3 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Azzurra a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 novembre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Azzurra a r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Azzurra a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 25 gennaio 1991 con atto a rogito del notaio dott. proc. Domenico Gallelli di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 16 gennaio 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Il dott. Vellucci Francesco, con studio in Roma, via Napoleone III, n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2340

DECRETO 3 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «P.F.B. Società cooperativa a r.l.», in Cisterna di Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 novembre 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Latina, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «P.F.B. Società cooperativa a r.l.», con sede in Cisterna di Latina (Latina);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «P.F.B. Società cooperativa a r.l.», con sede in Cisterna di Latina (Latina), costituita in data 20 luglio 1992 con atto a rogito del notaio dott. proc. Claudio Maciariello di Latina, omologato dal tribunale di Latina con decreto 16 settembre 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Maria Grazia De Biaggio, residente in Latina, via Giotto, n. 9, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2341

DECRETO 3 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «Adria Express - Società cooperativa a r.l.», in Modugno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 settembre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa mista «Adria Express - Società cooperativa a r.l.», con sede in Modugno (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Adria Express - Società cooperativa a r.l.», con sede in Modugno (Bari), costituita in data 28 settembre 1988, con atto a rogito del notaio dott. Francesco Reboli di Bari, omologato dal Tribunale di Bari con decreto 7 novembre 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe D'Alessandro, con studio in Bari, via G. Suppa n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2342

DECRETO 3 marzo 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa mista «Co.Me.Ca.», in Castrovillari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 26 giugno 1997 con il quale il dott. Fiorita Luca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Me.Ca.», con sede in Castrovillari (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con precedente decreto ministeriale del 15 luglio 1989.

Vista la nota con cui il dott. Fiorita Luca comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Benedetti Antonella, con studio in Cosenza, via Panebianco n. 311, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Me.Ca.», con sede in Castrovillari (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 luglio 1989, in sostituzione del dott. Fiorita Luca dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2343

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

PROVVEDIMENTO 24 marzo 1999.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 20 della circoscrizione Puglia e del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 1 della regione Emilia-Romagna nonché nel collegio uninominale n. 4 della regione Veneto fissate per il giorno 9 maggio 1999.

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Rilevato che per il giorno 9 maggio 1999 sono stati convocati i comizi per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 20 della circoscrizione Puglia e del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 1 della regione Emilia-Romagna nonché nel collegio uninominale n. 4 della regione Veneto;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b),* n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, relativamente alle elezioni suppletive anzidette, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obbiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale dei programmi radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nei comuni di cui all'elenco allegato nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione negli stessi comuni;

Dispone:

TITOLO I

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione che si estende ai comuni di cui all'elenco allegato che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data della votazione, propaganda elettorale per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 20 della circoscrizione Puglia e del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 1

della regione Emilia-Romagna nonché nel collegio uninominale n. 4 della regione Veneto fissate per il giorno 9 maggio 1999, sono tenuti, a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 7 aprile 1999, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare che gli spazi disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini stabiliti.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a richiesta di questa, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonchè, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione che si estende ai comuni di cui all'elenco allegato, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 20 della circoscrizione Puglia e del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 1 della regione Emilia-Romagna nonché nel collegio uninominale n. 4 della regione Veneto fissate per il giorno 9 maggio 1999, attraverso la cessione di spazi autogestiti e/o attraverso la realizzazione di appositi programmi, sono tenuti a dare preventiva notizia entro il giorno 7 aprile 1999 dell'offerta dei relativi spazi e/o dei programmi al riguardo previsti, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi o i programmi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei programmi da realizzare, nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione debbono intervenire;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza ed elemento rilevante per la fruizione degli spazi e/o dei programmi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera *c)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato preventivo.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e nella realizzazione di programmi, il rispetto del principio della parità di opportunità per tutti i competitori interessati.

2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni precedenti la data della votazione, deve, in particolare, indicare i programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli spazi complessivamente disponibili per la propaganda.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro il giorno 8 aprile 1999 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato all'Autorità entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'Autorità non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o in difetto le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. I programmi di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione alla struttura ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori. I programmi di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da un'indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto.

2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.

3. Le trasmissioni di propaganda elettorale relativo allo stesso collegio uninominale debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, sono tenuti a far osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque che vengano rispettati i principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l 'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi di propaganda le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'amministrazione delle comunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli stessi spazi di propaganda.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata - ancorché succinta - presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali della Puglia, nonché dell'Emilia-Romagna e del Veneto, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali dei comuni di cui all'elenco allegato, è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri delle giunte e dei consigli regionali nonché delle giunte e dei consigli provinciali e comunali è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione elettorale;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*, che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione dei fatti e degli eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali relativi allo stesso collegio uninominale a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima della votazione. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni in cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, a conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni di cui all'elenco allegato sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data, salvo comunque l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero delle prescrizioni della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi delle regioni Puglia, Emilia-Romagna e Veneto assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenute violazioni da parte di un'emittente avente sede o domicilio eletto nell'area di competenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi la richiama al rispetto della normativa, raccoglie i necessari elementi di valutazione e riferisce senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente medesima.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad essi, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni segnalano senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d)*, e collaborano, a richiesta, anche con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad un candidato determina, in applicazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire a tutti gli altri candidati che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio uninominale, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.

Art. 16.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 17.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo precedente a quello ivi considerato la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti, rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 18.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, l'Autorità adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata l'Autorità può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 19.

Organi ufficiali dei partiti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le disposizioni sul divieto di pubblicità e sulle condizioni di parità non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonica dei partiti e movimenti politici.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 20.

Rettifiche

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 21.

1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 marzo 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO

Elezione suppletiva Camera dei deputati

Collegio uninominale n. 20 della circoscrizione Puglia:

BARI, frazioni:

BA - Picone;

BA - Libertà Marconi;

BA - Murat-S. Nicola;

BA - Poggiofranco.

Elezioni suppletive Senato della Repubblica

a) *Collegio uninominale n. 1 della regione Emilia-Romagna:*

Bagnacavallo;
Bagnara di Romagna;
Brisighella;
Casola Valsenio;
Castel Bolognese;
Cotignola;
Faenza;
Fusignano;
Lugo;
Massa Lombarda;
Riolo Terme;
Russi;
Sant'Agata sul Santerno;
Solarolo;
Forlì.

b) *Collegio uninominale n. 4 della regione Veneto:*

Altivole;
Casier;
Castelfranco Veneto;
Castello di Godego;
Istrana;
Loria;
Mogliano Veneto;
Morgano;
Paese;
Preganziol;
Quinto di Treviso;
Resana;
Riese Pio X;
Treviso;
Vedelago;
Zero Branco.

99A2345

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 13 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Visti il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;

Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dal Senato accademico di questa Università con deliberazione n. 485 dell'8 settembre 1998, relativa al riordinamento della scuola di specializzazione in nefrologia;

Visto il parere favorevole alla suddetta proposta di modifica di statuto espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Art. 2.

1. È emanato il nuovo statuto della scuola di specializzazione in «Nefrologia» di cui all'allegato del presente decreto del quale costituisce parte integrante;

2. Il nuovo statuto di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 1998/1999.

3. L'art. 2.5 dello statuto relativo alle procedure di ammissione alla scuola entra in vigore con i concorsi di ammissione relativi all'anno accademico 1999/2000.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 13 gennaio 1999

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

STATUTO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

Art. 1 - Istituzione, finalità, titolo conseguibile.

1.1. E'istituita la scuola di specializzazione in nefrologia. Il corpo docente della Scuola deve prevedere almeno un professore universitario del settore scientifico-disciplinare F07F "Nefrologia". La direzione della Scuola spetta ad un professore universitario di ruolo del settore scientifico-disciplinare F07F "Nefrologia, di I o, in mancanza, di II fascia.

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale,

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia,

1.4. Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.

Art.2. - Organizzazione, durata, norme d'accesso.

2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normátiva generale, responsabile del funzionamento della Scuola è la Nefrologia Universitaria del Dipartimento di Medicina Interna, dell'Università di Pisa. L'addestramento pratico verrà svolto in collaborazione con l'Unità Operativa Nefrologia e Trapianti della Azienda Ospedaliera Pisana.

Le strutture ospedaliere convenzionali debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art.7 del decreto legislativo n.257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art.6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti ai successivi art. 3 e 4.

2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi di cui al comma 4 dell'art. 9 della Legge 341/1990 e in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso, per un totale di 25 specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanità ed il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le Università. Il numero degli iscritti a ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto nello Statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia. Sono altresì ammessi al Concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del II semestre del I anno.

2.5. Il concorso è effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso: a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale; b) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti alla specialità stabiliti con delibera del Consiglio di Facoltà; c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialità; d) 10 punti per internato universitario coerente con la Scuola di Specializzazione su delibera del Consiglio della Scuola.

La Commisione del Concorso sarà formata dal Direttore della Scuola e da 4 docenti nominati dal preside di facoltà.

Art.3 - Piani di studi e di addestramento professionalizzante.

3.1. Il Consiglio della Scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il Consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2 Il piano studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio del-

la scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E03A Biologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04A Immunologia, E07X Farmacologia, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina Interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F10X Urologia, F07A Medicina d'Urgenza, F19A Pediatria.

Nei primi 2 anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della Medicina interna generale e specialistica (FO7A).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 4 - Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio.

4.1 All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno
della specializzazione.

4.2 Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Ai fini dell'attestazione di frequenza il Consiglio della Scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Art. 5- Esame di diploma

5.1 L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal Rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2 Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della Scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.

TABELLA A

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A Anatomia, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia Umana, F03X Genetica Medica, F07F Nefrologia

B. Area di fisiopatologia nefrologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori : E03A Biologia, F03X Genetica Medica, F04A Patologia generale, F04A Immunologia, F07A Fisiopatologia clinica , F07F Nefrologia.

C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, compresa citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e diagnostica per immagini.
Settori: F04B Patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07A Semeiotica funzionale, F07F Nefrologia, F18X Diagnostica per immagini.

D. Area di nefrologia clinica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07F Nefrologia, F07A Medicina Interna, E07X Farmacologia, F05X Microbiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica Medica, F10X Urologia, F19A Pediatria, F07A Medicina d'Urgenza, F04A Patologia generale

E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di reni.
Settori: F07F Nefrologia, F08A Chirurgia dei trapianti.

F. Area dell'emergenza nefrologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.
Settori : F07F Nefrologia, F07A Medicina d'urgenza, F21X Anestesiologia e rianimazione

TABELLA B

Standards necessari alle strutture sanitarie non universitarie per contribuire alla formazione specialistica mediante convenzionamento con l'Università per la Scuola di Specializzazione in Nefrologia

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima.
Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di Day Hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specificica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;
c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;
d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi

TABELLA C

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. Aver eseguito personalmente almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti
2. Aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza.
3. Sáper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale
4. Saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento al punto 4 dell'Art.1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno 2 sullè 3 previste):

a) Immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;
b) Terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare il più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;
c) Clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti-rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

99A2297

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 4 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1989, n. 590, che ha istituito, tra l'altro, questo ateneo statale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto 5 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997) recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le deliberazioni degli organi accademici di questa Università relative al riordino della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;

Visto il favorevole espresso, in ordine alle deliberazioni di cui sopra, dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 1° febbraio 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

le norme statutarie della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare contenute nel capo II del titolo XII sono soppresse e sostituite con il seguente nuovo ordinamento:

10. CHIRURGIA VASCOLARE

Art. 1. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Chieti e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico--disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della Scuola è il dipartimento di scienze chirurgiche sperimentali e cliniche.

Art. 6. — Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi in base alle disponibilità di strutture ed attrezzature ed alle capacità formative è di tre per anno per un totale complessivo di quindici specializzandi.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A - Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chrurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica (E06A Fisiologia umana), F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, K05B Informatica, K06X Bioingegneria, L18C Linguistica inglese.

B - Area di semeiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C - Area di specialità chirurgiche correlate.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle più frequenti malattie chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Chirurgia urologica, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D - Area di chirurgia vascolare.

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici.

Settori: F06A Anatomia patologica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Cardiochirurgia.

E - Area di chirurgia endovascolare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonché le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacità pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non.

Settori: F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini.

F - Area angiologica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico-pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

G - Area di anestesiologia e valutazione critica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale, FO0E Chirurgia vascolare, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di malattie vascolari:

a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona;

b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione;

interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;

interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona;

interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona;

interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuati di prima persona.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona clinica pratica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 4 marzo 1999

Il rettore: CUCCURULLO

99A2298

DECRETO RETTORALE 16 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università ricerca scientifica e tecnologica del 17 luglio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995 riguardante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in psicologia;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento regionale delle università abruzzesi nella seduta del 5 ottobre 1998;

Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Decreta:

È istituito, presso la facoltà di lettere e filosofia, il corso di laurea in psicologia pertanto, lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel titolo III come appresso indicato.

Nell'art. 37 del capo I relativo ai corsi di laurea e di diploma attivati presso la facoltà di lettere e filosofia è inserito il corso di laurea in psicologia.

Dopo il capo IV riguardante il corso di laurea in storia è inserito il capo V relativo al corso di laurea in psicologia con il seguente ordinamento didattico:

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA

Art. 53.

Durata e articolazione del corso di laurea

Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi. Il corso di laurea afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 54.

Biennio propedeutico

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, una annualità;

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;
M04X Storia contemporanea;
M05X Discipline demoetnoantropologiche;
M08A Storia della filosofia;
M08E Storia della scienza;
M09A Pedagogia generale;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
Q05A Sociologia generale;
S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove istituito, o di altre idonee strutture.

Art. 55.

Triennio d'indirizzo

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche potrà aver luogo anche all'esterno dell'università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

A) Triennio - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione e/o M09F Pedagogia sperimentale, due annualità;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;
M11D Psicologia dinamica, una annualità;
M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità;

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;
L09A Glottologia e linguistica;
M09A Pedagogia generale;
M09C Didattica;
M09F Pedagogia sperimentale;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Q05G Sociologia della devianza;
S01A Statistica.

B) Triennio - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA GENERALE E SPERIMENTALE

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, tre annualità;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;
K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B Informatica;
K05C Cibernetica;
L09A Glottologia e linguistica;
M07B Logica e filosofia della scienza;
M08E Storia della scienza;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
S01A Statistica.

C) Triennio - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11B Psicologia sociale, due annualità;

M11B Psicologia sociale, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B Psicologia sociale, una annualità;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N17X Diritto penale;

P01B Politica economica;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale;

D) Triennio - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità;

M11E Psicologia clinica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22C Medicina del lavoro;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M10A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N17X Diritto penale;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, i competenti organi accademici possono deliberare, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche delle singole sedi universitarie, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 56.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 57.

Esame di laurea

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 16 marzo 1999

Il pro-rettore: PAOLONE

99A2299

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1999), **coordinato con la legge di conversione 29 marzo 1999, n. 77** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto da Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1999 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 *unità* alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.

È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. Al personale di cui all'articolo 1, in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità, per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale militare non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera *b),* della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzato a pernottare presso strutture alberghiere da reperire con oneri a carico dell'Amministrazione.

6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma.

Art. 3.

1. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia senza limiti di spesa e da cedere in uso mezzi, nonché gratuitamente materiali di consumo, di

supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Macedonia fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Art. 3-*bis.*

1. *Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 24 giugno 1999.*

2. *Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU* (Multinational Specialized Unit), *è prorogato fino al 24 giugno 1999.*

3. *Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.*

4. *Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.*

5. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 75.000 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 1 ed in lire 19.300 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.*

6. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 3-*ter.*

1. *A decorrere dal 1º gennaio 1999 al personale militare impiegato a bordo di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa in funzione di contrasto dell'immigrazione clandestina, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, nel limite massimo di cinque giorni al mese.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.170 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.*

3. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 3-*quater.*

1. *Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori, alla missione MAPE* (Multinational Advisory Police Element), *è prorogato fino al 24 giugno 1999.*

2. *Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.*

3. *Nel quadro delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.*

4. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 886 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

5. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 3-*quinquies.*

1. *Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron* (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), *è prorogato fino al 24 giugno 1999.*

2. *Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.*

3. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.407 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

4. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 3-*sexies.*

1. *Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 24 giugno 1999.*

2. *Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.*

3. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

4. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 3-*septies.*

1. *Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3*-bis, *3*-ter, *3*-quater, *3*-quinquies *e 3*-sexies *si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.*

2. *Al personale di cui agli articoli 3*-bis, *3*-ter, *3*-quater, *3*-quinquies *e 3*-sexies *si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.*

Art. 4.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni *di cui ai precedenti articoli.*

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, valutato complessivamente in lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, *intendendosi le missioni di pace connesse alle finalità di cui al medesimo articolo 48.*

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A2405

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 marzo 1999, n. **66/E.**

Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio - Art. 6 decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418.

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici del registro
Alla direzione centrale per la riscossione
Alla direzione centrale per i servizi generali per il personale e l'organizzazione - centro informativo
Al segretario generale - Ufficio per l'informazione del contribuente
Ufficio per l'informazione del contribuente
Al servizio ispettivo centrale
Al dipartimento delle dogane
Alla Sogei S.p.a.
Alle regioni
Alla provincia autonoma di Trento
Alla provincia autonoma di Bolzano
All'Automobile club d'Italia
Al Registro storico italiano
Al Registro Fiat italiano
Al Registro storico Lancia
Al Registro italiano Alfa Romeo c/o Fiat auto S.p.a.
All'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici
All'Associazione nazionale delle cooperative dei servizi
All'Unione imprese trasporti automobilistici italiana
all'Associazione nazionale autotrasporto
Alla Federazione autotrasportatori italiani
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Federazione italiana trasporto artigiani
Alle Fai
Alla Fita
Alla Federcorrieri
Alla Confetra
Alla Confindustria
Alla Confapi
All'Agci - Settore trasporti
Alla Fit Cisl
Alla Filt Cgil
Alla Fiap c/o Tir Frigor
Al CNA
Alla SNA Casa

La legge 27 dicembre 1997, n 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» ha previsto all'art. 17, comma 10, che dal 1° gennaio 1999 siano demandate alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali.

Il decreto del Ministero delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, emanato a norma della predetta disposizione, all'art. 6, comma 1, prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino a definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'art. 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo».

Al riguardo; in stretta collaborazione con le regioni, al fine di consentire alle stesse l'adeguamento organizzativo per il recepimento di tale innovazione, si è convenuto con le medesime che per il 1999, periodo di transizione per il completo passaggio delle competenze a detti enti territoriali, i compiti, di seguito specificati, per i quali è necessario utilizzare gli archivi gestiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, siano svolti da quest'ultimo. Resta inteso che le regioni che intendono provvedere in proprio a detti adempimenti, devono darne comunicazione alle competenti direzioni regionali delle entrate e, per conoscenza, allo scrivente.

In particolare rimangono, per il solo 1999, a carico delle direzioni regionali delle entrate o degli uffici delle entrate, ove istituiti, le seguenti incombenze:

1. *Esenzioni per disabili - legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8.*

In riferimento a tale tipologia, si precisa che le modalità per l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche sono quelle indicate nelle circolari n. 30/E del 27 gennaio 1998 e n. 186/E del 15 luglio 1998, conseguentemente l'istruttoria e il riconoscimento di detta esenzione restano di competenza delle direzioni regionali o, se istituiti, degli uffici delle entrate, che, all'atto dell'accettazione della richiesta trasmettono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente deve risultare fiscalmente a carico).

2. *Regime del pagamento delle tasse automobilistiche a favore delle imprese autorizzate alla rivendita di veicoli ed autoscafi.*

Il regime di interruzione è disciplinato dall'art. 5, comma quarantatreesimo e ss., del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che prevede, da

parte dei rivenditori autorizzati (abilitati al commercio di autoveicoli o autoscafi) la spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento di un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad essi consegnati per la rivendita nel quadrimestre e di quelli rivenduti o cancellati dal pubblico registro automobilistico nello stesso periodo.

Al riguardo si precisa che i suddetti elenchi devono essere corredati da supporto magnetico contenente le informazioni di cui all'art. 5, comma quarantacinquesimo, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, secondo il tracciato in allegato 1.

Gli elenchi con i relativi supporti magnetici devono essere spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnati alla direzione regionale delle entrate ovvero, se istituiti, all'ufficio delle entrate competente territorialmente in base alla sede dell'impresa autorizzata alla rivendita.

Il diritto fisso da corrispondere per ciascun veicolo o autoscafo per il quale si richiede l'interruzione del tributo in oggetto, ai sensi della richiamata legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, comma quarantasettesimo, determinato in L. 3.000 dalla legge 9 luglio 1990, n. 187, art. 2, comma primo, lettera *e)*, deve essere versato sul conto corrente postale n. 73199002 intestato a «uff. conc. gov. diritto fisso - rivendita autoveicoli o autoscafi» con moduli CH8 a tre sezioni. L'attestazione del pagamento deve essere unita all'elenco prodotto agli uffici sopra indicati che ne controlleranno la congruità.

3. *Rimorchi e semirimorchi alternativamente trainati da una stessa motrice.*

La richiamata legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, comma quarantunesimo, prevede il pagamento cumulativo per rimorchi e semirimorchi alternativamente trainati da più motrici appartenenti alla medesima impresa. Al riguardo i soggetti interessati devono presentare alle direzioni regionali delle entrate (o agli uffici delle entrate) l'elenco dei rimorchi per i quali è previsto il pagamento in forma cumulativa e delle motrici. Il sistema centrale verifica e segnala alle competenti regioni o agli uffici dell'amministrazione finanziaria le irregolarita riscontrate. Alla convenzione deve essere allegata fotocopia della ricevuta del versamento.

4. *Riscossione delle tasse automobilistiche in temporanea importazione e del diritto fisso - Esonero delle tasse automobilistiche per temporanea esportazione.*

A seguito della cessazione della convenzione fra il Ministero delle finanze e l'ACI è venuta meno la disposizione del decreto 29 dicembre 1977 che attribuiva a quest'ultimo ente la riscossione del tributo in oggetto. Conseguentemente i compiti di riscossione delle tasse automobilistiche in temporanea importazione e del diritto fisso, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, in considerazione della loro natura erariale, sono svolti dagli uffici doganali durante l'intera giornata.

Per quanto riguarda, invece, l'esonero degli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi, esportati per più di 12 mesi, ai sensi della legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, comma trentacinquesimo, la relativa comunicazione dovrà essere inoltrata dall'esportatore entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione doganale, alle competenti direzioni regionali delle entrate o, se istituiti, agli uffici delle entrate che trasmetteranno i dati al sistema informativo dell'anagrafe tributaria (data della comunicazione, codice fiscale dell'impresa, targhe e tipologie dei veicoli, inizio e fine del presunto periodo di permanenza all'estero).

5. *Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motocicli di interesse storico* (decreto ministeriale 5 marzo 1999 - *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1999).

L'Automotoclub storico italiano, il Lancia club per il registro storico Lancia, il registro Fiat italiano ed il registro italiano Alfa Romeo, ai fini dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, comunicano mensilmente, in via telematica o su supporto informatico, agli archivi regionali ed all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche le targhe dei veicoli iscritti nel mese precedente nei propri registri e costruiti da oltre trenta anni e di quelli cancellati nel mese predetto dai registri medesimi.

Il beneficio si rende applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al momento dell'iscrizione del veicolo nel registro storico, qualora il veicolo sia stato costruito da oltre trenta anni, o al momento del compimento del trentesimo anno per quelli precedentemente iscritti. Di tale comunicazione i registri devono darne notizia agli interessati.

Nel transitorio le informazioni trasmesse su supporto magnetico dovranno pervenire secondo il tracciato riportato in allegato 2 alla direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, centro informativo, Div. XVIII.

Resta ferma la competenza delle direzioni regionali delle entrate e degli uffici delle entrate, ove istituiti, anche per i periodi successivi a quello di transizione, in ordine alle esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, secondo quanto in proposito stabilito dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, escluse quelle derivanti da trattati internazionali di competenza dell'amministrazione centrale.

Si fa presente che, tenuto conto della istituzione degli archivi regionali delle tasse automobilistiche, previsti dal decreto del Ministero delle finanze del 30 novembre 1998, n. 418, art. 5, comma 1, e della cessazione della convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ACI, le comunicazioni relative alle fattispecie sopra indicate

(ad eccezione di quelle relative al veicoli storici) e comunque ogni comunicazione che precedentemente andava inviata al predetto ACI, per il 1999 devono essere inoltrate alle competenti direzioni regionali delle entrate o, ove istituiti, agli uffici delle entrate. I menzionati uffici provvedono ad inoltrare le predette comunicazioni in via informatica alla direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - centro informativo - divisione XVIII - via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma.

Le modalità operative inerenti alla trasmissione dei dati al sistema informativo dell'anagrafe tributaria da parte delle direzioni regionali o, ove istituiti, degli uffici delle entrate, verranno separatamente trasmesse alla direzione centrale sopra citata.

Si soggiunge inoltre che le province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della istituzione della tassa automobilistica provinciale di cui alle rispettive leggi provinciali 11 settembre 1998, n. 10 e 11 agosto 1998, n. 9 (in vigore dal 1º gennaio 1999), non sono interessate alla disciplina transitoria di cui alla presente circolare ad eccezione di quanto descritto al punto 5 per i veicoli storici le cui modalità operative di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche sono regolate, in via generale, dal decreto ministeriale 5 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 59 dell'11 marzo 1999.

Al fine di consentire l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e suddette province sono pregate di comunicare, in via informatica, i dati di rispettiva competenza, richiamati nella presente circolare ai punti da 1 a 4, e qualsiasi altra notizia che possa comportare variazioni al suddetto archivio, alla ripetuta direzione centrale.

Si precisa, infine, che la riscossione e il controllo delle tasse automobilistiche dovute a tutto il 1998 continuano ad essere effettuati dall'Automobile club d'Italia; all'accertamento provvedono gli uffici del registro ed, ove istituiti, gli uffici delle entrate.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

ALLEGATO 1

SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI DATI AL MINISTERO DELLE FINANZE DA PARTE DEI RIVENDITORI AUTORIZZATI DI VEICOLI USATI

1. *Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici.*

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni la fornitura può essere costituita da più supporti.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

tipologia:

a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacità in formato MS/DOS;

organizzazione sequenziale;

tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali «OD» e «OA»);

lunghezza del record 165 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file è SOSPTAC0 deve essere l'unico file contenuto nel dischetto e non deve essere compresso.

2. *Caratteristiche delle etichette da apporre sui supporti magnetici.*

Un supporto magnetico può essere costituito da più volumi; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati:

Destinatario : Ministero delle finanze - Direzione regionale delle entrate (o ufficio delle entrate) . . . .

Indirizzo:

Mittente: ....
(denominazione ed indirizzo del fornitore)

....
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

Oggetto: Comunicazione relative ai veicoli con sospensione dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche;

Numero progressivo di volume: .... ;

Numero complessivo dei volumi .... ;

Numero totale di records nel volume ....

Qualora il supporto sia costituito da più volumi, l'etichetta di cui sopra va apposta su ciascun volume ed inoltre ogni etichetta dovrà recare gli stessi dati ad eccezione del numero progressivo di volume (es.: se il supporto è costituito da 3 volumi, su ciascuna etichetta deve essere riportato «3» alla voce «numero complessivo dei volumi» e rispettivamente «1», «2» e «3» alla voce «numero progressivo di volume»).

3. *Contenuto dei supporti magnetici.*

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 165 caratteri:

un record di testa del supporto;

tanti records dettaglio quanti sono i veicoli.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

il tipo di campo può essere:

alfabetico (A);

numerico (N);

alfanumerico (AN);

i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi; i campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo (');

i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

in caso di dati mancanti impostare i campi numerici con zeri e quelli alfabetici e alfanumerici con spazi.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record da inserire nel supporto magnetico.

ALLEGATO 2

SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI DATI AL MINISTERO DELLE FINANZE DA PARTE DEI REGISTRI DELLE AUTO STORICHE.

1. *Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici.*

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

tipologia:

a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacità in formato MS/DOS;

organizzazione sequenziale;

tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali «OD» e «OA»);

lunghezza del record 56 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file è VEICSTC0 deve essere l'unico file contenuto nel dischetto e non deve essere compresso.

2. *Caratteristiche delle etichette da apporre sui supporti magnetici.*

Un supporto magnetico può essere costituito da più volumi; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati:

Destinatario: Ministero delle finanze - Centro informativo della Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Divisione XVIII.

Indirizzo: via M. Carucci, 85 - 00143 Roma.

Mittente: ....
(denominazione ed indirizzo del fornitore)

....
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

Oggetto: Comunicazione dei dati relativi ai veicoli storici con esenzione dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche.

Numero totale di records nel volume: ....

3. *Contenuto dei supporti magnetici.*

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti records lunghi 56 caratteri:

un record di testa del supporto;

tanti records dettaglio quanti sono i veicoli.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

il tipo di campo può essere:

alfabetico (A);

numerico (N);

alfanumerico (AN);

i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi; i campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo (');

i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei records da inserire nel supporto magnetico.

3.1 *Descrizione del record di testa del supporto.*

Nome campo	Tipo lungh.	Valore
Tipo record	N 1	Valore = 0
Registro fornitore	AN6	Valore = ALFA, ASI, FIAT, LANCIA
Numero di records di dettaglio presenti nel volume	N 4	
Data di elaborazione dei dati forniti:		
Giorno	N 2	
Mese	N 2	
Anno	N 4	
Progressivo	N 3	
Filler	AN 34	

3.2 *Descrizione del record dettaglio.*

Nome campo	Tipo lungh.	Valore
Tipo record	N 1	Valore = 3
Tipo comunicazione	A 1	Valore = I, C (Iscrizione oppure Cancellazione)
Targa	AN 8	
Telaio	AN 12	
Categoria del veicolo	AN 2	
Anno di costruzione	N 4	
Provincia di residenza del proprietario	A 2	
Data di iscrizione nel Registro	N 8	Nel formato GGMMAAAA
Data di decorrenza dell'esenzione	N 8	Nel formato GGMMAAAA
Data di cancellazione dal Registro	N 8	Nel formato GGMMAAAA
Filler	AN 2	

99A2346

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 26 marzo 1999, n. **1**.

Circolare concernente l'attuazione del comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998. (Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti).

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Ministero dell'interno - Ufficio legislativo

Alla conferenza Stato-regioni

Alla conferenza Stato-regioni e autonomie locali

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Premessa.

L'art. 28 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 definisce, al comma 3, un procedimento che consente agli enti locali ed alle regioni di estinguere, a condizioni agevolate, i mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti. Dispone infatti che «agli enti che presentano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro, che si avvale della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attività, piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, sarà consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito». Di seguito si descrivono:

1. Caratteristiche del piano finanziario di rientro del debito che gli Enti interessati possono presentare;

2. Adempimenti formali a carico dell'Ente e procedure da adottare per l'estinzione anticipata;

3. Monitoraggio e accertamento degli obbiettivi.

1. *Caratteristiche del piano finanziario di rientro del debito.*

Il piano finanziario richiesto per accedere alla estinzione anticipata dei mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti deve essere riferito al quinquennio che ha inizio con l'anno di presentazione della domanda e deve mostrare l'andamento del debito dell'ente alla fine di ciascuno degli anni del quinquennio stesso.

A tal fine è consigliabile che l'ente predisponga preliminarmente un prospetto relativo all'anno precedente quello di inizio del piano nel quale vengano trattati i dati che consentono di passare dal debito all'inizio dell'anno al debito alla fine dell'anno. In una tabella, del tipo di quella qui riportata sotto Tabella 1, devono essere riportati i dati risultanti dal bilancio di previsione iniziale e quelli del conto consuntivo, anche se non ancora approvato. Lo scopo dell'esercizio è quello di mettere in evidenza come la dinamica del debito sia determinata più dal bilancio consuntivo che dal bilancio di previsione.

TABELLA 1

		Utilizzando i dati del bilancio di previsione 1998	Utilizzando i dati del rendiconto 1998
	Sezione I		
1	Debito al 1º gennaio 1998		
2	Spese in c/capitale non finanziate con mutui		
3	Spese in c/capitale finanziate con mutui		
4	Avanzo di parte corrente (entrate correnti meno spese correnti)		
5	Entrate di parte capitale (trasferimenti in c/capitale, alienazione di beni, ecc.) di cui dismissioni mobiliari		
6	Avanzo di amministrazione (previsto o utilizzato)		
7	Debito al 31 dicembre 1998 = 1+2+3-4-5-6		
	Sezione II		
8	Mutui contratti e prestiti obbligazionari		
9	Quote capitale rimborsate		
10	Rimborso anticipato mutui Cassa depositi e prestiti ed altri enti		
11	Incremento del debito = 8-9-10		
12	Debito al 31 dicembre 1990 = 1+11=7		

Il passo successivo è quello di predisporre un progetto con la previsione programmatica relativa agli anni 1999-2003, sulla base del modello Allegato sotto *A*.

Il punto di partenza è costituito dalla previsione dell'avanzo di parte corrente per il quinquennio. In tale previsione l'ente dovrà tenere conto e indicare espressamente il risparmio di interessi conseguente alla estinzione anticipata dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Per quanto riguarda lo sviluppo della parte capitale del bilancio, gli enti devono tenere presente che lo scopo della previsione è quello di fornire una stima del-

l'evoluzione del debito dell'ente durante e alla fine del quinquennio. A questo scopo è necessario tenere presente che gli investimenti e le spese in conto capitale che effettivamente si avvieranno alla fase di esecuzione nel corso del quinquennio potranno anche essere minori di quelli previsti nel bilancio di previsione pluriennale. Di conseguenza, anche i mutui effettivamente contratti potranno essere inferiori a quelli previsti nel bilancio di previsione. La previsione dei mutui e dei prestiti che saranno contratti nel corso del quinquennio per finanziare i programmi d'investimento deve pertanto essere una previsione realistica i cui dati potranno anche divergere, per i primi tre anni del quinquennio, dai dati che risultano dal bilancio di previsione triennale. La previsione, in altre parole, deve simulare gli importi delle spese per gli investimenti e per i mutui effettivamente contratti che risulteranno nel rendiconto di ciascun anno del quinquennio.

Dovrà anche essere data stima specifica delle previsioni sulle entrate derivanti da dismissioni mobiliari (cessione di quote o di azioni di società di proprietà).

Una volta calcolato il debito residuo a fine anno per ciascun anno del quinquennio, occorre calcolare il rapporto debito/PIL. Per il periodo 1998-2003 i dati del PIL nazionale da utilizzare sono i seguenti:

1998 L. 2.024.000;

1999 L. 2.099.000;

2000 L. 2.183.000;

2001 L. 2.270.000;

2002 L. 2.361.000;

2003 L. 2.455.000.

Questi dati saranno mantenuti invariati per tutto il periodo di vigenza dei piani presentati nel corso del 1999 anche se, nei fatti, essi potranno divergere in più o in meno.

Per i piani che verranno formulati negli anni successivi al 1999, i dati del PIL nazionale da utilizzare saranno indicati con informativa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il rapporto debito-PIL deve essere rappresentato da un valore che evidenzi almeno due cifre decimali diverse da zero (es. 0,000034). La riduzione del rapporto debito residuo/PIL alla fine di ciascun anno deve essere tale da assicurare che, alla fine del quinquennio, la riduzione rispetto all'anno iniziale sia almeno del 10 per cento.

2. *Adempimenti formali a carico dell'Ente e le procedure da adottare per l'estinzione anticipata.*

Il prospetto per il quinquennio, se basato su dati diversi da quelli contenuti in atti già deliberati, accompagnato da una breve relazione illustrativa, deve essere adottato con delibera del consiglio dell'ente.

Nel prospetto deve essere, in ogni caso, indicata con chiarezza l'entità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti di cui si chiede il rimborso anticipato.

La procedura si avvia con una domanda di estinzione anticipata da cui risulti l'entità dell'operazione da effettuare con annesso piano finanziario e la relativa delibera consiliare di approvazione ove necessaria. La domanda deve essere trasmessa entro il 30 aprile al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro - Direzione I, ed alla Cassa depositi e prestiti. Quest'ultima verificherà il rispetto delle indicazioni contenute nella presente circolare, comunicando entro il 30 maggio l'esito dell'analisi al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Lo stesso Ministero provvederà ad informare gli enti circa l'approvazione del piano ed autorizzerà la Cassa ad estinguere anticipatamente i mutui in essere partendo da quelli con vita residua più breve e fino a copertura dell'entità autorizzata.

Entro il 30 ottobre, la Cassa depositi e prestiti - Divisione V - comunicherà all'ente l'importo che deve essere versato entro il 15 dicembre dello stesso anno e l'elenco dei finanziamenti che potranno essere estinti, nonché le modalità per il pagamento. Gli enti devono inviare alla Cassa - Divisione V, entro il 15 dicembre, copia della quietanza o fotocopia del bollettino. Qualora l'ente non provvedesse al pagamento entro i termini stabiliti, non si darà corso all'operazione di estinzione.

Nel caso in cui il mutuo non fosse stato interamente somministrato, la Cassa depositi e prestiti provvederà alla compensazione delle somme non erogate. L'estinzione anticipata da parte degli enti mutuatari prevede il versamento di tutto il residuo debito, al netto delle somme eventualmente non erogate dalla Cassa, secondo le comunicazioni da quest'ultima trasmesse.

Non possono essere estinti mutui con quote parziali o totali a carico di altri soggetti.

La Cassa depositi e prestiti deve comunicare agli enti ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anche l'importo della penale, eventualmente dovuta, calcolata al tasso vigente al momento della presentazione della domanda al fine del suo eventuale recupero in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi al termine del quinquennio.

In sede di prima applicazione, e quindi per il solo anno 1999, la domanda di estinzione anticipata, il piano finanziario e tutta la documentazione a corredo devono pervenire entro un mese dalla pubblicazione della presente circolare. Entro il 30 maggio la Cassa, al fine del perfezionamento dell'operazione, comunicherà all'ente la somma da versare entro il 30 giugno 1999. Entro questa data, quindi, contestualmente alla rata semestrale di scadenza, gli enti devono versare, secondo quanto loro comunicato dalla Divisione V, una somma pari al residuo debito risultante dal piano di ammortamento relativo alla scadenza del 31 dicembre 1999, seguendo le modalità già indicate nel paragrafo precedente.

Qualora la documentazione pervenga alla Cassa depositi e prestiti oltre la data indicata l'estinzione anticipata verrà perfezionata secondo le modalità descritte nella presente circolare per il regime ordinario (varrà cioè a partire dal 1° gennaio 2000).

3. *Monitoraggio e accertamento degli obbiettivi.*

La Cassa depositi e prestiti effettua il monitoraggio annuale dei piani finanziari. Per tale fine, entro il 30 giugno di ogni anno gli enti trasmettono una tabella, strutturata in maniera analoga a quella presentata con il piano finanziario, contenente i dati tratti dal rendiconto dell'esercizio precedente e le eventuali nuove stime per gli anni successivi.

In presenza di una dinamica divergente da quella programmata, la Cassa depositi e prestiti provvede ad informarne il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché l'ente.

La riduzione del rapporto debito/PIL alla fine del quinquennio, come già indicato deve essere almeno del 10%. Tale riduzione deve essere continuativa nel corso del quinquennio, ammettendosi che, nel periodo considerato, si possano avere delle momentanee inversioni di tendenza tali da non compromettere, comunque, il raggiungimento dell'obbiettivo finale.

Alla fine del quinquennio, in caso di mancato rispetto del piano, la Cassa depositi e prestiti ne darà comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'emanazione del provvedimento per l'attivazione della procedura del recupero della penale, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 28 della legge in argomento. Il recupero coattivo delle somme eventualmente dovute viene disposto anche secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale tesoro 7 gennaio 1998, art. 9 comma 4.

ALLEGATO *A*

Comune (o Provincia) di ....

PROSPETTO PROGRAMMATICO DI RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL

		1998	1999	2000	2001	2002	2003
	Sezione I						
1	Debito a inzio anno						
2	Spese in conto capitale finanziate con mutui						
3	Altre spese in conto capitale						
4	Avanzo di parte corrente (entrate correnti meno spese correnti)						
5	Entrate di parte capitale (trasferimenti in c/capitale, alienazione di beni, ecc.) di cui dismissioni mobiliari						
6	Avanzo di amministrazione (previsto o utilizzato)						
7	Debito a fine anno 1+2+3-4-5-6						
	Sezione II						
8	Mutui e prestiti obbligazionari						
9	Quote capitale rimborsate o da rimborsare						
10	Incremento tendenziale del debito = 8-9						
11	Rimborso anticipato mutui Cassa depositi e prestiti						
12	Incremento programmato del debito = 10-11						
13	Debito programmato a fine anno = 1+12 = 7						
	Sezione III						
14	PIL nazionale						

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Ministero del tesoro, del bilancio e e della programmazione economica - Dipartimento Tesoro - Direzione I - Div. II - dott.ssa Patrizia Crescenzi, tel. 064819092, oppure indirizzo E-mail: art28c3@tesoro.it

Cassa depositi e prestiti - Uffici sviluppo - dott.ssa Maria Daniela Dalla Rosa, tel. 06472232400, oppure E-mail:uffsvil.cdp@interbusiness.it

99A2406

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 marzo 1999

Dollaro USA	1,0692
Yen giapponese	128,78
Dracma greca	325,90
Corona danese	7,4316
Corona svedese	8,9550
Sterlina	0,66150
Corona norvegese	8,3635
Corona ceca	38,540
Lira cipriota	0,57917
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,96
Zloty polacco	4,2757
Tallero sloveno	189,6164
Franco svizzero	1,5943
Dollaro canadese	1,6185
Dollaro australiano	1,6904
Dollaro neozelandese	2,0073
Rand sudafricano	6,6798

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2452

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 1° marzo 1999 il dott. Luigi Raffaele Mezzoni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Orto-Mars a r.l.», con sede in Avezzano (L'Aquila), posto in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale in data 17 giugno 1998, in sostituzione del dott. Mario Panunzi, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1999 il dott. Vittorio Ranuzzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Parma Servizi a r.l.», con sede in Parma posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale in data 23 novembre 1998 in sostituzione dell'avv. Amerigo Penta, dimissionario.

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1999 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Soffitta 83», con sede in Ciampino (Roma) sono stati prorogati fino all'8 giugno 1999.

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1999 la sig. Loredana rag. Tosti è stata nominata liquidatore della società cooperativa «Copulo I soc. coop.va edilizia a r.l.», con sede in Perugia in sostituzione della sig.ra Anna rag. Persichini ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto direttoriale del 1° marzo 1999 l'avv. Filippo Manca è stato nominato liquidatore della cooperativa edilizia «Arena rossa» a r.l., in Gaeta (Latina), in sostituzione del sig. Stendardo Vittorio ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

99A2347

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

P01A «Economia politica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2304

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 508.000**
- semestrale ... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... **L. 416.000**
- semestrale ... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... **L. 115.500**
- semestrale ... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... **L. 107.000**
- semestrale ... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... **L. 273.000**
- semestrale ... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... **L. 106.000**
- semestrale ... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... **L. 267.000**
- semestrale ... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... **L. 1.097.000**
- semestrale ... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... **L. 982.000**
- semestrale ... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

L. 1.500
€ 0,77